



**ATTO N. 693/BIS**

---

**Relazione della II Commissione Consiliare Permanente**

ATTIVITÀ ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatore Presidente Gianfranco Chiacchieroni  
*Relazione orale ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Regolamento interno*

SULLA

**P**ROPOSTA DI LEGGE

***“Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria”***

---

*Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 27 settembre 2012*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 3 ottobre 2012*



**COMUNICAZIONE DELLA II  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta del 27 settembre 2012 ha esaminato in sede referente l'atto n. 693 ed ha espresso, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sul testo emendato.

Inoltre ha nominato quale relatore al Consiglio il Presidente Gianfranco Chiacchieroni autorizzando la relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori consiliari.



*(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)*

## **IL CONSIGLIO REGIONALE**

VISTO il regolamento della Comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998;

VISTA la legge regionale 12 marzo 1990, n. 5;

VISTA la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1;

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Monni, Chiacchieroni e Nevi, concernente: "Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 20/12/2011 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della II Commissione consiliare permanente, in sede consultiva alla competenza della I Commissione consiliare permanente ed al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Interno (ATTO N. 693);

VISTA la nota prot. n. 285 del 19/01/2012 con la quale i Consiglieri Barberini e Rosi dichiarano di sottoscrivere la proposta;

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione della II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del Regolamento interno;

VISTI l'articolo 18, comma 6 e 30 del Regolamento interno;

VISTO il parere della I Commissione consiliare permanente;

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Consigliere Gianfranco Chiacchieroni (ATTO N. 693/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;



*con votazione articolo per articolo nonché  
non votazione finale sull'intera legge che  
ha registrato ... voti favorevoli, ... voti  
contrari e ... voti di astensione, espressi  
nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti  
e votanti*

**DELIBERA**

- di approvare la legge regionale concernente: "Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria", composta di n. 12 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI MONNI, CHIACCHIERONI, NEVI, BARBERINI E ROSI	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto e finalità)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto e finalità)</p>
<p>1. In armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo economico e turistico regionali, la Regione Umbria, attraverso l'istituzione di appositi itinerari, promuove la valorizzazione delle produzioni di cashmere locali, a rilievo artistico, tradizionale o innovativo, in quanto attività di particolare interesse economico e distintivo. Promuove altresì la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni del cashmere, nonché da altre produzioni di filati pregiati di cui all'<u>articolo 20 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5</u> (Testo unico dell'artigianato).</p>	<p>1. In armonia con gli obiettivi delle politiche <b>regionali</b> di sviluppo economico e turistico, la Regione, attraverso l'istituzione di appositi itinerari, promuove la valorizzazione delle produzioni di cashmere locali, a rilievo artistico, tradizionale o innovativo, in quanto attività di particolare interesse economico e distintivo. Promuove altresì la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni del cashmere, nonché da altre produzioni di filati pregiati ai sensi della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato).</p>
	<p><b>2. Ai fini della presente legge sono definite produzioni di cashmere locali quelle caratterizzate dalla lavorazione, nel territorio regionale, della fibra tessile ricavata dal pelo della capra hircus, in varie percentuali, finalizzata alla creazione di prodotti di elevato valore estetico e qualitativo.</b></p>
<p><del>2. Al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni di eccellenza, la Regione promuove la realizzazione di interventi integrati tesi a:</del></p>	<p><b>3. La Regione favorisce altresì lo sviluppo delle produzioni di eccellenza nel settore del cashmere e, a tal fine:</b></p>
<p><del>a) promozione e diffusione dell'immagine delle imprese umbre operanti nel settore del cashmere e dei territori ad alta vocazione, per garantire il miglior raccordo con i soggetti operanti lungo l'intera filiera produttiva;</del></p>	<p><b>a) valorizza e diffonde l'immagine delle imprese umbre operanti nel settore del cashmere e dei territori ad alta vocazione, anche al fine di garantire il miglior raccordo con i soggetti operanti lungo l'intera filiera produttiva;</b></p>
<p><del>b) effettuazione di studi sull'evoluzione delle tecniche e loro diffusione, sulle opportunità di mercato nazionali ed estere, di studi sui fornitori e committenti, anche mediante la creazione di appositi laboratori e Banca Dati;</del></p>	<p><b>b) promuove lo studio e la diffusione delle tecniche di lavorazione del cashmere e della loro evoluzione, nonché la diffusione delle opportunità di mercato nazionali ed estere, anche mediante la creazione di appositi laboratori e banche dati;</b></p>
<p><del>c) realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse anche culturale e turistico;</del></p>	<p><b>c) favorisce la realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse anche culturale e turistico;</b></p>
<p><del>d) rinnovo e capitalizzazione delle competenze distintive del settore;</del></p>	<p><b>d) promuove il rinnovo e la capitalizzazione delle competenze distintive del settore;</b></p>
<p><del>e) promozione di missioni di operatori a fiere specializzate del settore attraverso la partecipazione collettiva a rassegne fieristiche specializzate nel settore del tessile abbigliamento.</del></p>	<p><b>e) favorisce il raccordo tra fornitori e committenti, nonché la partecipazione degli addetti del settore a fiere e rassegne fieristiche specializzate nel settore del tessile-abbigliamento;</b></p>
<p><del>f) realizzare percorsi formativi tesi alla diffusione delle pratiche di lavorazione del cashmere per gli addetti al settore.</del></p>	<p><b>f) realizza percorsi formativi per gli operatori, anche al fine di favorire la diffusione delle pratiche di lavorazione del cashmere.</b></p>



3. Gli itinerari di cui al comma 1 assumono la denominazione di "percorsi del cashmere in Umbria", di seguito indicati come "percorsi".	4. Gli itinerari di cui al comma 1 assumono la denominazione di "percorsi del cashmere in Umbria", di seguito indicati come "percorsi".
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Definizione dei percorsi del cashmere in Umbria)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Definizione dei percorsi del cashmere in Umbria)</p>
1. I percorsi sono costituiti da itinerari segnalati e promossi con finalità economiche, turistiche e culturali, funzionali alla valorizzazione e visibilità dei prodotti in cashmere e dei luoghi dell'Umbria caratterizzati dalla presenza di imprese operanti nel settore compresi eventuali luoghi di allevamento.	1. I percorsi sono costituiti da itinerari segnalati e promossi con finalità economiche, turistiche e culturali, funzionali alla valorizzazione e alla visibilità dei prodotti in cashmere e dei luoghi dell'Umbria caratterizzati dalla presenza di imprese operanti nel settore, compresi eventuali luoghi di allevamento.
2. I percorsi mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di promozione turistica, culturale ed economica predisposto dal comitato promotore di cui all'articolo 3, i luoghi della produzione e commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 4, i luoghi di formazione degli operatori, i luoghi di esposizione permanente o temporanea, i luoghi dove le capre cashmere vengono allevate.	2. I percorsi di cui al comma 1 mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di promozione turistica, culturale ed economica predisposto dal Comitato promotore di cui all'articolo 3, i luoghi di produzione e di commercializzazione del cashmere, con <b>valorizzazione dei centri storici interessati dai percorsi</b> , i luoghi di formazione degli operatori, i luoghi di esposizione permanente o temporanea e i luoghi dove le capre <b>da</b> cashmere vengono allevate.
3. <del>Possono</del> far parte del percorso anche infrastrutture di servizio, con particolare riguardo a quelle di carattere informativo, esercizi, attività economiche ed altri punti di interesse, funzionali o complementari al processo di valorizzazione.	3. <b>Fanno</b> parte del percorso anche infrastrutture di servizio, con particolare riguardo a quelle di carattere informativo, esercizi commerciali, attività economiche ed altri punti di interesse, funzionali o complementari al processo di valorizzazione <b>di cui all'articolo 1, comma 1.</b>
4. <del>Ai fini della presente legge, sono altresì definite lavorazioni in cashmere quelle caratterizzate dalla lavorazione della fibra tessile ricavata dal pelo della capra hircus, in varie percentuali, finalizzata alla produzione di prodotti caratterizzati da elevato valore estetico e qualitativo.</del>	4. <p style="text-align: center;">soppresso</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Comitato promotore e riconoscimento del percorso)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Comitato promotore e riconoscimento del percorso)</p>
	1. L'istituzione di ciascun percorso avviene per iniziativa di un Comitato promotore che si costituisce secondo quanto disposto dal comma 2, e presenta alla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati dal regolamento di cui all'articolo 10, apposita istanza di riconoscimento del percorso medesimo.
1. Il Comitato promotore può essere costituito da:	2. Il Comitato promotore può essere costituito da:
a) <del>enti locali</del> in forma singola o associata <del>in numero non superiore a 2;</del>	a) <b>comuni</b> , in forma singola o associata;
b) operatori economici nella produzione e nel	b) <b>associazioni di categoria</b> e operatori economici



<p>commercio del cashmere, di cui all'articolo 1, comma 1, anche in forma associativa in numero non superiore a 2;</p>	<p>nella produzione, nella lavorazione e nel commercio del cashmere, costituiti anche in forma associativa;</p>
<p><del>c) associazioni riconosciute ai sensi della vigente normativa in materia di riconoscimento della personalità giuridica privata, o organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nell'ambito della valorizzazione e promozione del cashmere e dei territori caratterizzati dalla loro produzione e dai luoghi di allevamento della capra da cashmere in numero non superiore a 3;</del></p>	<p>c) associazioni riconosciute o organizzazioni associative operanti nella valorizzazione e nella promozione del cashmere, dei territori interessati dalla produzione dello stesso e dei luoghi di allevamento della capra da cashmere;</p>
<p>d) organismi pubblici o privati con finalità di formazione professionale accreditati dalla Regione Umbria in numero non superiore ad 4;</p>	<p>d) organismi pubblici o privati con finalità di formazione professionale accreditati dalla Regione;</p>
<p>e) centri di documentazione, archivi specializzati, o comunque istituti collegati alla lavorazione e commercializzazione del cashmere in numero non superiore ad 4;</p>	<p>e) centri di documentazione, archivi specializzati, o comunque istituti collegati alla lavorazione e commercializzazione del cashmere;</p>
<p>f) Università e Camera di Commercio in numero non superiore a 2.</p>	<p>f) Università e Camere di commercio operanti nel territorio interessato dal percorso.</p>
<p><del>2. L'istituzione del percorso avviene per iniziativa del comitato promotore costituito secondo quanto disposto dal comma 1.</del></p>	<p>2. soppresso</p>
<p><del>3. Il riconoscimento del percorso avviene a seguito di istanza presentata dal Comitato alla Giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 10.</del></p>	<p>3. L'istanza di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che al Comitato promotore aderisca una percentuale non inferiore al 51 per cento delle imprese operanti nell'ambito territoriale di riferimento del percorso per la produzione e la commercializzazione del cashmere. La stessa inoltre deve contenere almeno:</p>
<p><del>4. Il percorso riconosciuto può acquisire ulteriore denominazione e relativo logo identificativo scelti dal Comitato promotore, caratterizzanti la realtà territoriale, produttiva e culturale interessata.</del></p>	<p>a) l'indicazione della zona di produzione e di commercializzazione, il nome del percorso, che può essere diverso ovvero aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 1, comma 4, e relativo logo identificativo, scelti dal Comitato promotore e caratterizzanti la realtà territoriale, produttiva e culturale interessata;</p>
	<p>b) l'atto costitutivo del Comitato promotore;</p>
	<p>c) l'indicazione del rappresentante legale del Comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso del percorso degli standard minimi di qualità indicati dal regolamento di cui all'articolo 10, oppure l'impegno da parte dei soggetti aderenti al Comitato promotore di adeguarsi a tali standard.</p>
	<p>4. All'istanza di cui al comma 1 è allegato il progetto previsto dall'articolo 2, comma 2, contenente il disciplinare per la realizzazione e</p>



	la gestione del percorso secondo le modalità e i requisiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 10. Il progetto è finalizzato anche alla valorizzazione dei centri storici interessati dal percorso.
	5. La Giunta regionale riconosce ciascun percorso, previa verifica della rispondenza del progetto proposto ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'articolo 10.
	6. In presenza di istanze di riconoscimento presentate da più Comitati con riferimento allo stesso percorso, la Giunta regionale può proporre l'unificazione ovvero dare priorità ad uno solo dei Comitati richiedenti, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 10.
Art. 4 (Gestione del percorso)	Art. 4 (Gestione del percorso)
<del>1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento del percorso, il Comitato promotore acquisisce la denominazione di Comitato di gestione.</del>	1. Dopo il riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5, si costituisce l'Associazione per la gestione del percorso del cashmere, aperta anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f), non facenti parte del Comitato promotore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
<del>2. Il Comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base di regole di autofinanziamento e finalizzate alla realizzazione e alla gestione del percorso e delle attività ad esse collegate.</del>	2. L'Associazione di cui al comma 1 si costituisce secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 10 e nel rispetto dei seguenti requisiti, quali condizione necessaria per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 7:
	a) assenza di fine di lucro, nel senso che i proventi delle attività non possono essere distribuiti tra gli associati, anche in forme indirette;
	b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
	c) obbligo di devoluzione ai Comuni interessati dal percorso del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, per finalità analoghe a quelle dell'Associazione.
	3. L'Associazione, in particolare:
	a) procede alla realizzazione del percorso e alla sua gestione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera c), e in coerenza con il contenuto del progetto di cui all'articolo 3, comma 4;



	b) diffonde, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, la conoscenza del percorso;
	c) promuove l'inserimento del percorso nei vari strumenti di promozione economica;
	d) vigila sul buon funzionamento del percorso;
	e) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni;
	f) riceve le nuove adesioni da parte dei soggetti interessati ovvero procede all'integrazione del percorso già riconosciuto;
	g) presenta la domanda di contributo ai fini di cui all'articolo 7;
	h) trasmette annualmente alla Giunta regionale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, una rendicontazione sulla destinazione e utilizzazione delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
	4. Nei casi di cui al comma 3, lettera f), l'Associazione per la gestione del percorso del cashmere presenta alla Giunta regionale una nuova proposta di progetto che individui, in particolare, l'inserimento nell'Associazione dei nuovi soggetti, ovvero i nuovi prodotti prescelti e gli itinerari aggiuntivi collegati al percorso preesistente, secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 10.
	5. Nei casi di cui al comma 4, il percorso può acquisire una denominazione diversa ovvero aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). La Giunta regionale procede con le stesse modalità di cui all'articolo 3, comma 5.
Art.5 (Meeting dei Fornitori e degli operatori del settore, incontri e mestre)	Art. 5 (Meeting dei fornitori e degli operatori del settore)
<del>1. La Regione, in raccordo con il Comitato di gestione di cui all'articolo 4, riconosce e promuove annualmente il "Meeting dei Fornitori e degli operatori del settore".</del>	1. La Giunta regionale, in raccordo con l'Associazione per la gestione del percorso del cashmere di cui all'articolo 4, con le Camere di Commercio e le organizzazioni di categoria, promuove e organizza annualmente il "Meeting dei fornitori e degli operatori del settore", secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 10. Gli stessi soggetti possono promuovere e organizzare anche appositi appuntamenti espositivi.
<del>2. Il Meeting di cui al comma 1 vede protagonisti gli imprenditori del settore, italiani ed esteri, nell'approfondimento di temi caratteristici del settore, di incontri e di testimonianze di imprese committenti e fornitrici.</del>	2. Il Meeting di cui al comma 1 coinvolge i soggetti economici del settore, italiani ed esteri, nell'approfondimento di temi caratteristici, attraverso appositi incontri e la raccolta delle testimonianze delle imprese committenti e fornitrici. Il Meeting, in particolare:



<p>3. Il Meeting favorisce la conoscenza reciproca degli imprenditori umbri, italiani ed esteri operanti nei settori della maglieria, dell'abbigliamento e delle confezioni, volta a creare le condizioni per lo sviluppo di rapporti di collaborazione e di partenariato, nonché allo sviluppo dell'export;</p>	<p>a) favorisce il raccordo tra gli imprenditori umbri, italiani ed esteri operanti nei settori della maglieria, dell'abbigliamento e delle confezioni, al fine di potenziare l'esportazione e lo sviluppo dei rapporti di collaborazione e di partenariato;</p>
<p>4. Il Meeting è altresì finalizzato allo scambio di informazioni e proposte in merito alle maggiori problematiche del settore, attraverso un confronto aperto con esperti in appositi gruppi di lavoro. I risultati della discussione sono poi messi a disposizione degli enti preposti alla definizione delle politiche a supporto del settore nonché degli organismi associativi e privati che forniscono servizi alle imprese.</p>	<p>b) promuove lo scambio di informazioni e di proposte in merito alle maggiori problematiche del settore, anche attraverso un confronto aperto con esperti riuniti in appositi gruppi di lavoro;</p>
	<p>c) promuove la diffusione e la conoscenza dei risultati degli incontri, soprattutto nei confronti dei soggetti preposti alla definizione delle politiche a supporto del settore, nonché degli organismi associativi e privati che forniscono i servizi alle imprese.</p>
<p>5. Le modalità organizzative ed i contenuti di volta in volta individuati sono il frutto di una fittiva e continua collaborazione tra Regione, Camera di Commercio e Organizzazioni di categoria e imprenditoriali.</p>	
<p>6. Su indicazione del Comitato di Gestione si terranno appositi appuntamenti espositivi.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> (Programmazione e modalità di accesso ai contributi)</p>
	<p>1. Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge ed anche in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo, la Giunta regionale adotta il Piano triennale per i percorsi del cashmere e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il Piano triennale determina, in particolare, gli obiettivi generali e programmatici da conseguire e l'entità delle risorse da destinare nel triennio alle finalità previste dalla presente legge.</p>
	<p>2. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei parametri indicati nel Piano triennale, entro il 31 marzo di ogni anno approva il Programma annuale, contenente anche la ripartizione delle risorse.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> (Contributi finanziari)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> (Contributi finanziari)</p>
<p>1. La Regione concorre con altri soggetti pubblici e</p>	<p>1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione</p>



<del>privati alla realizzazione delle finalità della presente legge erogando contributi in conto capitale al Comitato di gestione per i seguenti interventi oltre a quelli previsti dall'art. 5 del Parere:-</del>	<b>eroga contributi a ciascuna Associazione per la gestione del percorso del cashmere, costituita secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, per i seguenti interventi, valutati con priorità decrescente:</b>
<del>a) realizzazione e, previa intesa con gli enti territoriali competenti, messa in opera e manutenzione della segnaletica del percorso e delle relative componenti caratterizzanti, individuate sulla base delle indicazioni del regolamento di cui all'articolo 10;</del>	<b>a) realizzazione e, previa intesa con gli enti territoriali competenti, messa in opera e manutenzione della segnaletica del percorso e delle relative componenti caratterizzanti, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 10;</b>
<del>b) realizzazione e diffusione di materiale informativo sul percorso, sia su supporto cartaceo che multimediale;</del>	<b>b) realizzazione e diffusione del materiale informativo sul percorso, sia su supporto multimediale che cartaceo;</b>
<del>c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale e progetti di comunicazione e promozione del percorso, in sinergia con l'Agenzia di promozione turistica di cui legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e la Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009 n. 1;</del>	<b>c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale e progetti di comunicazione e promozione del percorso, in sinergia, in particolare, con la Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009 n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.);</b>
<del>d) sostegno alle azioni di promozione economica e turistica delle imprese che aderiscono al percorso, come individuate all'articolo 1 della presente legge.</del>	<b>d) azioni di promozione economica e turistica delle imprese che aderiscono al percorso;</b>
<del>e) sostegno ai processi di formazione professionali e culturali.</del>	<b>e) processi di formazione professionale e culturale per gli operatori e gli addetti del settore.</b>
<del>2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e le modalità previste dalle linee di indirizzo di cui all'articolo 7 e dal regolamento di cui all'articolo 10.</del>	<b>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, i soggetti ammessi al finanziamento non possono beneficiare di altri contributi comunitari, statali o regionali erogati allo stesso titolo.</b>
	<b>3. Le modalità di accesso ai contributi da parte delle Associazioni per la gestione dei percorsi del cashmere, i criteri di erogazione e l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 10.</b>
<del>3. I contributi di cui alla presente legge sono conformi al regolamento della Comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis").</del>	<b>4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento della Comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis").</b>
<del>4. I contributi erogati ai sensi della presente legge non possono essere cumulati con agevolazioni o contributi per lo stesso progetto o intervento a valere su altre norme comunitarie, statali o</del>	<b>soppresso</b>



regionali-	
Art. 7 (Modalità di accesso ai contributi)	soppresso
1. Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta della Giunta regionale, stabilisce le linee di indirizzo per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie tipologie di intervento di cui all'articolo 6, comma 1 e per l'assegnazione dei contributi.	soppresso
2. Le modalità di accesso ai contributi da parte del Comitato di gestione, di erogazione e di rendicontazione, e l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 10.	soppresso
Art. 8 (Revoca dei contributi)	Art. 8 (Revoca dei contributi)
1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 7 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 10 nei seguenti casi:	1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 7 sono revocati in tutto o in parte, e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 10 in caso di <b>omessa rendicontazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera h)</b> , ovvero nei seguenti casi:
a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;	a) <b>idem</b>
b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste;	b) <b>destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste o irregolarità delle spese;</b>
c) <del>omessa rendicontazione o irregolarità delle spese.</del>	soppresso
Art. 9 (Ulteriori interventi di sostegno finanziario)	Art. 9 (Ulteriori interventi di sostegno finanziario)
1. Il Comitato di gestione del percorso può accedere ai benefici previsti dagli atti regionali di programmazione settoriale per:	1. <b>Le Associazioni per la gestione dei percorsi del cashmere costituite ai sensi della presente legge possono accedere anche ai benefici previsti dagli atti regionali di programmazione settoriale per:</b>
a) attività di promozione economica;	a) <b>idem</b>
b) attività di sostegno al turismo ed alle attività economiche;	b) <b>idem</b>
d) attività di sostegno allo sviluppo locale sostenibile.	c) <b>idem</b>
Art. 10 (Regolamento di attuazione)	Art. 10 (Regolamenti di attuazione e norme di prima applicazione)
1. Entro <del>centottanta</del> giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione.	1. Entro <b>novanta</b> giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale <b>adotta</b> il regolamento di attuazione <b>della presente legge.</b>



2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:	2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a) le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento del percorso;	a) criteri, modalità e termini della procedura per il riconoscimento del percorso;
b) i contenuti, le caratteristiche e gli standard qualitativi dei prodotti, nel rispetto della legge 8 aprile 2010 n. 55 "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri", necessari per l'istanza di riconoscimento. I contributi di cui alla presente legge sono conformi al regolamento della comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di importanza minore "de minimis").	b) caratteristiche e standard qualitativi dei prodotti interessati dal percorso necessari per l'istanza di riconoscimento;
c) le modalità per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni che legittimano la sussistenza del riconoscimento del percorso;	c) criteri e modalità di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1;
d) le modalità di presentazione e i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 6, le modalità e i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;	d) standard minimi di qualità e caratteristiche del percorso di cui si chiede il riconoscimento, come previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera c);
e) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;	e) requisiti e contenuto dei progetti di cui all'articolo 3, comma 4;
	f) definizione dei criteri di priorità di cui all'articolo 3, comma 6.
	3. Entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta successivo regolamento di attuazione della presente legge. Lo stesso disciplina, in particolare:
f) gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo dei luoghi interessati ai sensi dell'articolo 2 e della segnaletica del percorso.	a) modalità di costituzione e di funzionamento delle Associazioni per la gestione dei percorsi del cashmere di cui all'articolo 4, comma 2;
	b) criteri e modalità di rendicontazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera h);
	c) criteri e modalità di presentazione della nuova proposta di progetto di cui all'articolo 4, comma 4;
	d) modalità di organizzazione annuale del "Meeting dei fornitori e degli operatori del settore" di cui all'articolo 5, comma 1;
	e) modalità di accesso ai contributi, criteri di erogazione degli stessi e modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 7, comma 3;



	f) criteri di revoca e modalità di recupero dei contributi revocati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
	4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il primo Piano triennale per i percorsi del cashmere di cui all'articolo 6, comma 1, e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro i successivi sessanta giorni.
	5. Entro novanta giorni dall'approvazione del Piano triennale di cui al comma 4, la Giunta regionale approva il Programma annuale di cui all'articolo 6, comma 2.
	6. La Giunta regionale riconosce ciascun percorso ai sensi dell'articolo 3, comma 5, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1.
	7. Ogni Associazione per la gestione del percorso del cashmere, a pena di decadenza del riconoscimento, si costituisce come previsto dall'articolo 4, comma 1, entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5.
Art. 11 (Monitoraggio e valutazione)	Art. 11 (Monitoraggio e valutazione)
<del>1. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in merito all'utilizzo delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 6 nell'anno precedente.</del>	1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima dell'approvazione del Programma annuale di cui all'articolo 6, comma 2, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati nell'anno precedente, con particolare riferimento al quadro dei contributi assegnati e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ammessi ai benefici.
Art. 12 (Norma finanziaria)	Art. 12 (Norma finanziaria)
<del>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro....., si fa fronte per l'esercizio finanziario 2011 con le risorse allocate sulle seguenti unità previsionali di base (UPB): a) UPB.....; b) UPB 514.....</del>	1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a) e lettera c) della presente legge è autorizzata per l'anno 2012, la spesa di euro 15.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 08.2.041 (n.i.) denominata "Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria spese di investimento" (cap. 9778 n.i.).
<del>2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.</del>	2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 7, comma 1, lettera b), lettera d) e lettera e) è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di euro 5.000,00 da iscrizione nella unità previsionale di base 08.1.008 (n.i.) denominata "Disciplina dei percorsi del



	cashmere in Umbria spese di parte corrente” (cap. 5517 n.i.).
	3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base denominata “Iniziativa per la promozione dell'artigianato” - 08.1.010 (cap. 5505) – relativa agli interventi di cui alla legge regionale 12.3.1990, n. 5.
	4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base denominata “Iniziativa per la promozione dell'artigianato” - 08.1.010 (cap. 5505) – relativa agli interventi di cui alla legge regionale 12.3.1990, n. 5.
	5. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
	6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
Art. 13 (Decorrenza degli effetti)	soppresso
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.	soppresso